

Scheda 2 - Energia**Rinvio pregiudiziale n. C - 347/06– ex articolo 234 del Trattato CE.**

"Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE – Concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas – Direttiva 2003/55/CE – Cessazione anticipata al termine di un periodo di transizione – Principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Corte di Giustizia delle comunità europee è stata richiesta di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli artt. 43, 49 e 86 del Trattato CE - relativi, rispettivamente, alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi e al divieto per gli Stati membri di adottare misure di sostegno delle imprese pubbliche contrarie ai principi della concorrenza - nonché sull'interpretazione dell'art. 23, n. 1, della Direttiva 2003/55/CE, relativa a norme comuni del mercato interno del gas naturale.

In proposito, la Corte ha affermato, in primo luogo, che la direttiva sopra menzionata, nonché gli articoli del trattato in precedenza citati, non sono di ostacolo ad una normativa interna la quale preveda, nel caso in cui una concessione di distribuzione del gas naturale debba anticipatamente cessare, un prolungamento del periodo transitorio concesso prima di tale risoluzione, sempre che vengano fissate determinate condizioni. Inoltre, la Corte ha dichiarato che tale prolungamento è altresì ammesso, quando esso sia ritenuto necessario al fine di permettere alle parti del contratto di sciogliere il rapporto esistente in termini accettabili, sia dal punto di vista delle esigenze del pubblico servizio, sia dal punto di vista economico.

Stato della Procedura

In data 17 luglio 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 347/06, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

FISCALITA' E DOGANE

PAGINA BIANCA

FISCALITA' E DOGANE

Il settore in riferimento non comprende casi di sentenze emanate su questioni pregiudiziali avanzate da giudici italiani, mentre rilevano numero 9 sentenze su rinvii proposti da giurisdizioni di altri Stati membri, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Nell'ambito di queste ultime, è stato rilevato il possibile impatto finanziario, sul bilancio dello Stato italiano, di un pronunciamento e precisamente:

- della sentenza relativa al rinvio C-48/07 "Imposte sulle società – Direttiva 90/435/CEE – Qualità di società madre – Partecipazione nel capitale – Detenzione di quote in usufrutto". La sentenza è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in termini di riduzione di entrate, in quanto stabilisce che la normativa fiscale di uno Stato membro, per essere compatibile con l'art. 3 della direttiva 90/435 correttamente interpretato, dovrebbe escludere l'assoggettamento ad imposta degli utili, spettanti a società appartenenti allo stesso Stato membro, in ragione delle quote che esse detengono, in proprietà ovvero in usufrutto, sul capitale di altre società residenti in Stati membri diversi. Poiché la normativa italiana prevede che gli utili, derivanti a società italiane dalla partecipazione, in proprietà o in usufrutto, al capitale di società straniere, siano sottoposti a prelievo fiscale (detti utili, in effetti, entrano a far parte della base imponibile IRES), la stessa normativa risulterebbe incompatibile, in base al disposto della presente sentenza, con l'art. 3 della direttiva sopra citata. Pertanto, il pronunciamento della Corte di Giustizia costituirebbe un precedente, in base al quale potrebbero essere intentati ricorsi da parte di società italiane al fine di recuperare le somme indebitamente riscosse dalle amministrazioni fiscali nazionali.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE FISCALITÀ E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-203/05	Imposta sui dividendi di società controllata in altro Stato membro	sentenza	NO
Scheda 2 C-226/07	Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – rimborso di imposta – art. 14, n. 1 lett. A) della direttiva 2003/96/CE	sentenza	NO
Scheda 3 C-288/07	Esenzione IVA dei servizi di autoparcheggio	sentenza	NO
Scheda 4 Da C-428/06 a C-434/06	Misure fiscali adottate da enti sub statali (diminuzione dell'aliquota di imposta nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione) – eventuale natura selettiva dei provvedimenti – art. 87 n.1 e art. 88 n. 3 del Trattato	sentenza	NO
Scheda 5 C-291/07	Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di imposte sulla cifra di affari – sesta direttiva 77/388/CEE	sentenza	No
Scheda 6 C-517/07	Tassazione degli additivi per carburanti e prodotti per accrescere il volume finale dei carburanti – art. 2, n. 3 della direttiva 92/81/CEE art. 2, n. 3 della direttiva 2003/96/CE	sentenza	NO
Scheda 7 C-18/08	Direttiva 1999/62/CE – art. 6, n. 2, lett. B) – Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture – Eventuale esenzione per determinate categorie di veicoli	sentenza	NO
Scheda 8 C-375/07	Art. 871 del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454, come modificato dal Regolamento CE 29 luglio 1998 n. 1677	sentenza	NO
Scheda 9 C-48/07	Regime di imposta sui dividendi – obbligo di partecipazione nel capitale della società distributrice – Art 3, 4 e 5 direttiva 90/435/CEE: regime fiscale applicabile a società madri e figlie di Stati membri diversi	sentenza	Sì

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane**Rinvio Pregiudiziale n. C-203/05 ex art. 234 TCE**

“Imposta sui dividendi di società controllata in altro Stato membro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dagli Special Commissioners (Regno Unito), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 43, 49 e 56 del Trattato CE, relativi rispettivamente alla "libertà di stabilimento" di impresa, alla "libera prestazione dei servizi" ed alla "libera circolazione dei capitali", nonché in ordine alla questione della compatibilità o meno, con gli stessi articoli, della normativa di uno Stato membro che preveda l'applicazione di un'imposta sugli utili pervenuti ad una società, residente nello stesso Stato, dalla partecipazione ad essa spettante su un'altra società residente in uno Stato membro diverso, quando gli stessi utili vengano già sottoposti a prelievo fiscale nel paese della società partecipata, in base ad un onere tributario inferiore. Specificatamente, la Corte è stata interpellata sulla conformità di tale normativa ai principi del Trattato sopra menzionati, quando la medesima disciplina contenga alcune previsioni le quali: consentano la disapplicazione del prelievo tributario nei confronti della società partecipante solo ove essa dimostri che alla società partecipata è applicabile una deroga alla stessa normativa; consentano l'esenzione dal medesimo tributo ma a condizioni tali da suscitare negli investitori, comunque, all'atto di costituire la stessa società controllata o successivamente, dei dubbi circa la effettiva possibilità di avvalersi di tale esonero; imponga determinati adempimenti nel caso in cui la società residente non voglia o non possa avvalersi di tali esenzioni e paghi l'imposta sugli utili della partecipata; imponga alla partecipante, qualora voglia avvalersi di tali esenzioni, di espletare procedimenti complessi come quello di riesaminare e tenere conto dell'applicazione della normativa a tutte le partecipate e di verificare in ogni esercizio successivo che permangano, per ciascuna di esse, le condizioni per l'esenzione; imponga considerevoli oneri amministrativi alla società residente. Il giudice del rinvio, inoltre, ha richiesto alla Corte di pronunciarsi in ordine alla compatibilità, con i principi di cui sopra, di una normativa nazionale come quella descritta nel caso in cui il prelievo tributario, da parte dello Stato della società partecipante, si riferisca ad utili prodotti da una società partecipata che, nello Stato membro ove risiede, svolga soltanto attività marginali, o quando gli utili fossero tassati, nello Stato della partecipata, solo per una parte minima, ovvero quando la partecipata stessa fosse stata costituita al mero scopo di sottrarre gli utili prodotti dalla tassazione, come prevista nel paese di residenza della partecipante.

Stato della Procedura

In data 20/8/2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha disposto, con ordinanza, la cancellazione dal ruolo della causa C-203/05.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non vengono rilevati oneri finanziari

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. 226/07 – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE “Direttiva 2003/96/CE - Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Art. 14, n. 1, lett.a) – Esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – Facoltà di tassazione per motivi di politica ambientale – Effetto diretto dell'esenzione”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Finanzgericht Dusseldorf (Germania), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 14, n. 1, lett. A) della direttiva 2003/96/CE, il quale dispone che i prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità vengano esentati dalla tassazione prevista dalla direttiva stessa.

In merito alla richiesta interpretazione, la Corte ha precisato che la normativa contenuta nel suddetto articolo è suscettibile di immediata applicazione all'interno degli Stati membri della UE, pur in difetto di una disciplina nazionale di recepimento.

Pertanto, dovendosi considerare i prodotti sopra menzionati come esclusi da tassazione a decorrere dall'emanazione della direttiva in questione e non, diversamente, dall'adozione della legislazione interna di trasposizione della direttiva medesima, ne deriva che risultano soggetto a restituzione le somme che le autorità fiscali dei paesi membri abbiano eventualmente prelevato, sull'oggetto in riferimento, nel periodo successivo alla entrata in vigore della direttiva e precedente all'adozione della disciplina nazionale di attuazione.

Stato della Procedura

In data 17 luglio 2008 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 226/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. C - 288/07 – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE. "Sesta direttiva IVA - art. 4, n. 5 - Attività svolte da un ente di diritto pubblico - Gestione di parcheggi a pagamento - Distorsioni di concorrenza".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta di pronunciarsi, dalla High Court of Justice (Gran Bretagna), in ordine all'interpretazione dell'art. 4, n. 5, della sesta direttiva IVA.

Al riguardo, la Corte ha precisato che, ove l'articolo in questione menziona le "distorsioni di concorrenza" che sarebbero prodotte dal non assoggettamento ad IVA degli enti di diritto pubblico qualora operino come autorità pubbliche, la valutazione circa l'esistenza o meno di tali distorsioni deve fondarsi sull'esame dell'attività concreta espletata dall'ente, senza che debba essere considerata la situazione di un mercato locale in particolare. Inoltre, il riferimento alle distorsioni della "concorrenza" impone di considerare non soltanto l'assetto attuale del mercato, ma anche la situazione relativa al potenziale ingresso, non meramente ipotetico ma effettivamente probabile, di un nuovo operatore nel settore considerato.

Stato della Procedura

In data 16 settembre 2008 la Corte di Giustizia delle comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 288/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C - 428/06** - ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE. "Aiuti di stato

– Misure fiscali adottate da un ente territoriale regionale o locale – Carattere selettivo."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.**Violazione**

La Corte di Giustizia delle comunità europee è stata richiesta, dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 87, n. 1, del Trattato CE, il quale stabilisce che le "misure selettive" adottate dai Paesi membri debbano qualificarsi come "aiuti di stato" ed essere, pertanto, assoggettate alla disciplina comunitaria predisposta in relazione a tali aiuti.

In particolare, di fronte alla Corte di Giustizia veniva sollevata la questione se le misure fiscali, adottate dall'autorità denominata "Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia", le quali, in deroga alla normativa statale sul trattamento fiscale delle società, stabilivano un'aliquota di imposta inferiore a quella definita da tale normativa e prevedevano peraltro talune detrazioni, potevano considerarsi ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 87 n. 1 TCE, in quanto costituenti provvedimenti "selettivi" e quindi integranti una forma di "aiuto di stato".

In proposito, la Corte ha precisato che, ove l'autorità che emana le misure in questione risulti dotata di autonomia istituzionale, procedurale ed economica, tali interventi non possono qualificarsi "selettivi" e quindi essere ricompresi nella nozione di "aiuti di stato", per cui non rimangono soggetti alla disciplina europea prevista per questi ultimi.

Stato della Procedura

In data 11 settembre 2008 la Corte di Giustizia delle comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale relativo alle cause riunite da C - 428/06 a C - 434/06, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto della presente sentenza sulla finanza pubblica..

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C - 291/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.**

"IVA - luogo delle operazioni imponibili – Criterio di collegamento fiscale – Prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito il destinatario – Qualità di soggetto passivo – Servizi forniti ad una fondazione che esercita un'attività economica e un'attività non economica".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Regeringratten (Svezia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 9 n. 2 lett. "e" e 21 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE, nonché degli artt. 56 e 196 della direttiva IVA 2006/112/CE. In particolare, tali disposizioni recano la disciplina da applicare, ai fini dell'IVA, quando viene eseguita la prestazione di un servizio, a favore di un "soggetto passivo" sottoposto ad IVA e stabilito in uno Stato membro delle Comunità, da parte di un "prestatore" residente in uno Stato membro diverso.

La questione specificatamente sollevata di fronte alla Corte di Giustizia concerne l'ambito di rilevanza della nozione di "soggetto passivo" IVA, come ricorrente negli articoli sopra menzionati e ai sensi e per gli effetti della disciplina in essi riportata. Si richiede, infatti, se possa essere qualificato, in termini di "soggetto passivo" IVA destinatario di una prestazione, ai fini dell'applicazione degli articoli sopra menzionati, il soggetto residente in un paese membro ed esercitante sia attività economiche che attività di diversa natura non soggetto pertanto alle direttive IVA, quando a suo favore risulti eseguito, da parte di un "prestatore" residente in un altro paese membro, un "servizio di consulenza" utilizzato dallo stesso fruitore non in connessione alle attività economiche di cui esso è titolare, ma in funzione strumentale rispetto a quelle extraeconomiche non soggette ad IVA.

In proposito, il giudice comunitario ha statuito che le norme sopra citate, che definiscono la categoria di "soggetto passivo" percosso da imposta IVA, debbano essere interpretate nel senso che rientra nella qualifica stessa di "soggetto passivo" ai fini IVA un imprenditore residente in un Paese membro, esercente allo stesso tempo attività economiche ed attività che esulano dall'ambito di applicazione delle direttive IVA, qualora si renda destinatario di una prestazione di servizi di consulenza, fornita da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, ed utilizzi tale prestazione solo per le esigenze relative alle attività di natura non economica e quindi non soggette, di per sé, all'IVA medesima.

Stato della Procedura

In data 6 novembre 2008 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 291/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari.

Scheda 6 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C - 517/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.**

"Direttiva 92/81/CEE – Diritti di accisa sugli oli minerali – Artt. 2, nn. 2 e 3, nonché 8, n. 1, lett. a) – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Art. 2, nn. 2 – 4, lett. B) – Ambito di applicazione – Additivi per carburante aventi la qualità di oli minerali o di prodotti energetici, ma che non vengono usati come carburante – Regime nazionale di tassazione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dai Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (GB), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 3 della direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale dei prodotti soggetti ad accisa, 2 e 8 della direttiva 92/81/CEE relativa alle accise sugli oli minerali e 2 e 4 della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro della tassazione dei prodotti energetici.

In particolare, la Corte è stata investita della questione se, in base ad una corretta interpretazione dei suddetti articoli, debbono essere sottoposti all'imposta di fabbricazione detta "accisa", ai sensi delle direttive sopra menzionate, anche gli additivi non destinati ad essere impiegati, direttamente, come carburanti, ma utilizzabili solo come sostanze da aggiungere al carburante medesimo per accrescerne il volume.

In proposito, la Corte comunitaria ha statuito che ogni prodotto utilizzato come additivo del carburante, che costituisca o meno un "olio minerale" o un "prodotto energetico", debba essere sottoposto alla tassazione disciplinata dalle direttive medesime sopra citate.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza, il 18 dicembre 2008, il rinvio pregiudiziale C-517/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7- Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C - 18/08 – ex articolo 234 del Trattato CE.**

“Tassa sugli autoveicoli – Direttiva 1999/62/CE – Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture – Art. 6, n. 2, lett. B) – Decisione della Commissione che approva un’esenzione – Assenza di effetto diretto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: : Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Dipartimento delle Finanze

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dall’ Administration des douanes e droits indirects (Francia), di pronunciarsi in ordine all’interpretazione dell’art. 6 n. 2, lett. b) della direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di infrastrutture, nonché della decisione della Commissione n. 2005/449/CE, avente ad oggetto la concessione, in favore della Francia che ne aveva fatto richiesta ai sensi della direttiva stessa, della facoltà di applicare l’esenzione dalle tasse stabilite nella medesima.

In particolare, di fronte alla Corte è stata sollevata la questione se la decisione sopra menzionata, quindi l’esenzione da essa medesima concessa, siano dotate di effetti diretti e quindi siano immediatamente applicabili nei rapporti fra il soggetto contribuente e le autorità fiscali dello Stato membro, ovvero sia necessario un provvedimento nazionale di recepimento di tale “decisione” comunitaria, affinchè la medesima possa essere eseguibile.

In proposito, la Corte ha dichiarato che la decisione in questione e quindi l’esonero fiscale da essa previsto non producono effetti diretti, essendo la loro efficacia subordinata all’adozione di misure, da parte dello Stato membro, di trasposizione di tali norme europee nel proprio diritto interno.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 18/08, ai sensi dell’art. 234 TCE..

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari

Scheda 8 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C - 375/07 – ex articolo 234 del Trattato CE**

“Validità di un regolamento di classificazione – Interpretazione dell’allegato del regolamento n. 1196/97 – Artt. 220 e 239 del codice doganale - Art. 871 e 905 del Reg. 2454/93 – Fogli essiccati composti di farina di riso, sale e acqua – Classificazione doganale – Recupero di dazi all’importazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), di pronunciarsi in ordine all’interpretazione delle voci doganali di cui all’allegato I del Reg. 1987/2658 nella versione risultante dal Reg. 1997/1624 e, più in particolare, in merito all’estensione e al significato della voce doganale, compresa in tale allegato, indicata con il n. 1905 90 20.

In particolare, la Corte è stata investita della questione se tale voce risulti applicabile ai fogli preparati con farina di riso, sale e acqua, qualora vengano essiccati ma non sottoposti ad alcun trattamaneto termico, ovvero se tali prodotti rientrino nell’ambito di differenti sottovoci doganali, cui le norme comunitarie collegano un prelievo fiscale meno gravoso per il contribuente.

La Corte, in proposito, si è pronunciata per la riconducibilità delle merci come sopra descritte alla predetta categoria doganale 1905 90 20, per cui gli stati che fino al pronunciamento del giudice comunitario hanno applicato il trattamento fiscale relativo ad altre classificazioni, sono vincolati all’obbligo di recuperare, a titolo di prelievo doganale, la differenza non percepita.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2008 la Corte di giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 375/07, ai sensi dell’art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari

Scheda 9 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C - 48/07** – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE.

"Imposte sulle società – Direttiva 90/435/CEE – Qualità di società madre – Partecipazione nel capitale – Detenzione di quote in usufrutto".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dalla Court d'Appel de Liege (Belgio), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 3 della direttiva 90/435, la quale disciplina il trattamento fiscale comune applicabile alle società madri e figlie che risiedano rispettivamente in stati membri diversi dell'Unione europea.

In particolare, la Corte è stata investita della questione relativa al trattamento fiscale dei dividendi, percepiti da una società residente in uno stato membro sulle quote da essa medesima possedute in una società residente in un altro stato membro, quando dette quote spettino alla prima società non a titolo di proprietà ma di usufrutto.

In proposito, la Corte ha stabilito che il sopra menzionato articolo 3 debba interpretarsi nel senso che -- quando la legislazione dello Stato membro, in cui risiede la società usufruttraria, preveda l'"esenzione da imposta" degli utili derivanti da partecipazioni, detenute da società residenti nello stesso Stato membro, in altre società anch'esse residenti nel medesimo Stato, a prescindere dalla circostanza che tali partecipazioni spettino alla società partecipante a titolo di proprietà ovvero di semplice usufrutto – si deve ritenere conforme al diritto comunitario sopra citato che la legislazione interna preveda che anche gli utili derivanti da partecipazioni, detenute da società residenti nello Stato membro, in altre società residenti in Stati membri diversi, vadano esenti da imposizione fiscale, sia nell'evenienza che tali partecipazioni siano possedute dalla società partecipante in proprietà, sia nell'ipotesi in cui lo siano a titolo di usufrutto.

Stato della Procedura

In data 22 dicembre 2008 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 48/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

La presente sentenza implica un effetto finanziario negativo sul bilancio pubblico in termini di riduzione delle entrate tributarie, in quanto evidenzia implicitamente una contrarietà alla normativa comunitaria della legislazione interna italiana, la quale, mentre esonera da imposizione tributaria gli utili derivanti ad una società partecipante residente in Italia sulle partecipazioni in proprietà o in usufrutto ad essa spettanti in altre società anch'esse residenti in Italia, per converso assoggetta a prelievo fiscale gli utili distribuiti da società estere a società partecipanti di nazionalità italiana, che risultino anch'esse titolari, sulle prime, di quote in proprietà o in usufrutto. Potrebbe pertanto consolidarsi un orientamento giurisprudenziale, in base al quale le società italiane attualmente soggette a tale imposta sarebbero legittimate a rivendicare con successo la restituzione delle somme indebitamente percepite dall'Amministrazione italiana.

PAGINA BIANCA